



Decreto Dirigenziale n. 31 del 22/04/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - AGENZIA DI VENUTA FRANCESCO - ASA1958**

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";

ESAMINATA

- l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presentata dall'UNASCA con nota prot. n. 12 del 17.02.2011, ed acquisita a questo Settore in data 24.02.2011 con prot. n. 2011.0150197, per conto del Sig. Di Venuta Francesco, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 08.11.1957 - C.F. DVNFNC57S08A230F e residente in Albanella (SA) alla Via Tempone Giampietro n. 33 nella sua qualità di titolare della ditta individuale "Di Venuta Francesco" con sede in Albanella (SA) alla Via Italia, n. 8, P.IVA 02475420655;

RILEVATO

- che la ditta individuale "Agenzia Di Venuta Francesco" con sede in Albanella (SA) alla Via Italia, n. 8, P.IVA 02475420655, è stata già autorizzata al servizio di riscossione della tassa automobilistica, quale aderente ad altro Polo telematico ai fini del collegamento, con Disposizione Dirigenziale del 28.04.2010 prot. n. 2010.0371088;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che il Sig. Di Venuta Francesco nella qualità di titolare della ditta individuale "Di Venuta Francesco" risulta autorizzato dalla Provincia di Napoli, ai sensi della legge 08 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento autorizzatorio n. 349/05 del 26.05.2005;
- che Sig. Di Venuta Francesco nella qualità di titolare della ditta individuale "Di Venuta Francesco", come sopra generalizzato, ha presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che la ditta individuale "Di Venuta Francesco", come sopra generalizzata, è stata messa in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.M, a garanzia degli obblighi convenzionali, ed allegato alla nota della U.N.A.S.C.A. prot. n. 336/11/dm del 11.04.2011, acquisita a questo Settore in data 13.04.2011 con prot. n. 2011.0296355;
- che nei confronti della ditta individuale "Di Venuta Francesco", con nota prot. n. 2011.0293546 del 12.04.2011 è stata già disposta la disattivazione con il precedente Polo telematico ai fini del collegamento informatico per il pagamento delle tasse automobilistiche;
- che il soggetto richiedente ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico SERMETRA ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, alla ditta individuale "Di Venuta Francesco" permane l'attribuzione del codice riscossore ASA1958;

VERIFICATO

- che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di **revocare** a tutti gli effetti la precedente autorizzazione emessa in data **28 aprile 2010** con **Disposizione Dirigenziale prot. n. 2010.0371088** a favore del Sig. Di Venuta Francesco nella qualità di titolare della ditta individuale "Di Venuta Francesco" ;

- di **autorizzare** la ditta individuale "**Di Venuta Francesco**" – codice agenzia **ASA1958** – con sede in **Albanella (SA) alla Via Italia, n. 8, P.IVA 02475420655**, nella persona del legale rappresentante Sig. **Di Venuta Francesco**, nato ad Altavilla Silentina (SA) il 08.11.1957 - C.F. DVNFNC57S08A230F e residente in Albanella (SA) alla Via Tempone Giampietro n. 33, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 maggio 2011**;

- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;

- di inoltrare il presente provvedimento:

- alla ditta individuale "Di Venuta Francesco" – codice agenzia ASA1958 nella qualità di soggetto autorizzato;

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:

- al polo telematico Sermetra, ai fini dell'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza, nonché quale parte contraente la polizza fidejussoria;
- alla Società assicuratrice nella qualità di emittente la polizza fidejussoria;
- all'U.N.A.S.C.A. nella qualità di Associazione di categoria.

- di disporre l'invio del presente atto:

- al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dr. Ciro Russo